

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1875

**PRESIDENTE.** In questo caso le do facoltà di parlare.

**DI MASINO.** Sarò brevissimo.

La nostra legge comunale-provinciale agli articoli 13, 14, 15 e 16 prevede il caso dell'aggregazione dei comuni e dà facoltà al Governo di fare queste aggregazioni. Questa facoltà che era limitata a tempo venne mantenuta in vigore colla legge 18 agosto 1870 fino al giugno del corrente anno. Quindi, ove un'altra legge non venga a prorogarla, le disposizioni della legge stanno per cessare; ed io credo sia importantissimo che continuino ad aver vigore. E sarei ancora d'avviso che qualche cosa di più si debba fare in questo senso, poichè per molte località le disposizioni della legge non parvero sufficienti.

La questione dei piccoli comuni è già stata trattata in Parlamento e spesso torna innanzi nelle discussioni amministrative ed in quelle d'imposta. A mio avviso essa è già stata risolta in diritto; è stata risolta in diritto allorchè nelle nostre leggi amministrative abbiamo adottato il sistema di libertà, il sistema di fare una larga parte all'autonomia locale, e di dare alle amministrazioni locali delle attribuzioni estese ed importanti trattandole tutte ad una stessa stregua.

Conseguenza necessaria delle facoltà che le leggi accordano, e che si debbono, a mio avviso, accordare, poichè non vorrei recedere in massima da tale sistema, bisogna che i comuni e le autorità locali, le quali debbono valersi di quelle attribuzioni estese ed importanti, abbiano gli elementi necessari, morali e materiali, onde queste facoltà possano esplicarsi. Mi pare che questa sia una cosa così evidente che non importi dimostrazione, nè maggiore sviluppo, tanto più, ripeto, che a mio avviso, la legge essendo improntata a questo sistema, la questione in diritto è risolta.

La legge provinciale e comunale cercò di risolverla altresì in fatto, e le disposizioni degli articoli ai quali ho già accennato, tendono precisamente a questo scopo. Queste disposizioni in molte località ebbero effetto e furono efficaci e diffatti io ho tratto dal rendiconto sul censimento del 1871 che dal 1861 al 1871, ben ottocento dieci comuni vennero soppressi. Ma esaminando questo rendiconto ho visto che vi è una gran disparità fra provincia e provincia a questo riguardo. Per esempio, nella provincia di Milano, sopra 496 comuni che vi erano nel 1861, nel 1871 furono ridotti a 313, quindi sono 183 che vennero soppressi. Nella provincia di Cremona su 240 comuni che vi erano nel 1871, non se ne annoverano più che 135. E così

per altre provincie a cui io ora non voglio accennare per brevità.

Invece in alcune provincie, per esempio, a quelle che conosco più da vicino, ed alle quali più specialmente ho portato la mia attenzione, la legge non ha avuto quasi effetto. Questo fatto ha la sua importanza, ed io ritengo che la tragga specialmente da una specie di riluttanza che vi ha in molti comuni, sia per abitudine, sia per altre considerazioni, a riunirsi, a cessare dalla loro autonomia, e a fare quello che la legge prevede e indica doversi fare, e che la necessità delle cose deve volere che si faccia.

Esaminando però, ed io l'ho fatto per un'esperienza abbastanza lunga, esaminando bene la natura di queste ragioni, non mi è riescito di vedere che ragioni, dirò così, di convenienza morale, ragioni che si attengono più all'impressione individuale, ed alla ritrosia accennata, di quello che possano dirsi ragioni veramente gravi.

Ora, io ritengo che noi dando alle autorità locali facoltà di fare o no quest'aggregazione, la riluttanza sarà sempre un ostacolo grandissimo, imperocchè le autorità le quali possono fare o non fare, troveranno in se stesse sempre gravi ostacoli a vincersi, una ritrosia che si manifesta con ragioni apparentemente buone.

Invece, quando la legge venga ad imporlo, questa ritrosia cessa certamente, ed almeno, a mio avviso, deve cessare in gran parte, imperocchè, ottemperando alla legge, buona parte di queste ragioni morali cessano di avere importanza, ed una volta che l'esperienza avrà provato tutti i benefizi che da questa riunione ne devono derivare, la riunione si farà certo molto più facilmente e sarà anzi desiderata.

Io traggio dall'esperienza stessa, e dalle cifre che ho letto, ragione per fondarmi in quest'opinione; poichè, se nella provincia di Milano e in quella di Cremona, ove l'aggregazione venne fatta su così larga scala, vi fossero state delle ragioni gravi, evidentemente si sarebbero colà fermati fin dal bel principio. Esaminando del resto i risultati dal 1871 in qua, ho veduto che in quelle stesse provincie, o in quelle confinanti, ben altri 59 comuni vennero soppressi, e ciò vuol dire precisamente che, a misura che le popolazioni si abituano a questo fatto, e che ne constatano i vantaggi, cessa la ritrosia: non stanno più loro innanzi che i vantaggi del fatto medesimo.

Io ritengo che si debba quindi favorire e promuovere la formazione di comuni che di comuni abbiano più che il nome, sia per la giusta applicazione delle larghe disposizioni della legge, sia per i vantaggi generali che ne vengono anche allo Stato;